



Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT

Progetto di sperimentazione e avviamento 2022

Vers. 10-05-2022

Sommario

Premessa	3
1. Il nuovo disegno strategico del sistema di gestione del rischio: i fabbisogni, l'architettura SGR+ e il ruolo del Fondo AgriCAT.....	4
2. Sperimentazione operativa del Fondo.	7
2.1 Il funzionamento del Fondo a regime: il flusso procedurale in sintesi.....	7
2.2 Il ruolo AGEA: capitalizzazione del Fondo e liquidazione degli indennizzi	9
2.3 La sperimentazione 2022 propedeutica all'avviamento del Fondo: ipotesi di flusso operativo per la fase di sperimentazione prevista dal PGRA 2022.....	10
2.4 Il Sistema Informativo del Fondo.....	11
2.5 La denuncia di sinistro	14
2.6 La verifica del nesso di causalità.....	15
2.7 Perizie per l'accertamento del danno, valori oggetto di copertura e valori risarcibili.....	15
2.8 Gli aspetti contrattuali e l'integrazione con le polizze assicurative catastrofali	18
3. Avviamento del Fondo.....	21
3.1 Le attività di avviamento	21
3.2 La struttura organizzativa	22
5. Cronoprogramma indicativo delle attività di sperimentazione e avviamento.....	23
5. Pianificazione dei costi	24
Acronimi e Glossario.....	25

Premessa

Il **Regolamento (UE) 2021/2115**, recante norme sul sostegno ai Piani strategici degli Stati membri per la PAC 2023-2027, nel riproporre integralmente all'articolo 76 gli strumenti di gestione del rischio attualmente cofinanziati a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - artt. 36-37-38-39-39bis - ha ribadito la necessità di coordinare, attraverso la definizione di un'unica cornice programmatica di riferimento, gli interventi afferenti alle politiche di gestione del rischio in agricoltura attivati ai vari livelli.

Tale impostazione generale è stata poi ulteriormente enucleata, con specifico riferimento al contesto nazionale, in sede di raccomandazioni agli Stati membri sui relativi piani strategici della politica agricola comune (COM(2020) 846 final), laddove la Commissione ha rilevato per l'Italia la necessità di *“incoraggiare e agevolare l'uso da parte degli agricoltori di strumenti di gestione del rischio, sostenendo gli investimenti in soluzioni innovative (ad esempio, ottimizzando la valorizzazione dei prodotti agricoli e dei fattori di produzione nella bioeconomia circolare), migliorando l'accesso ai finanziamenti e sfruttando più efficacemente le opportunità nel quadro della politica di sviluppo rurale”*, evidenziando di fatto come la prossima programmazione delle politiche di gestione del rischio dovrà comunque essere realizzata nell'ottica di un **approccio olistico, sistemico e orientato alla complementarità tra interventi**.

Ciò premesso, **sulla scorta di tali indirizzi politici e legislativi** e coerentemente con quanto rilevato in esito alle prime evidenze emerse in sede di valutazione dei risultati delle politiche di gestione del rischio per la programmazione 2014-2020, **il MIPAAF, nell'ambito delle attività di analisi e pianificazione per la costruzione del nuovo Piano Strategico Nazionale**, ha avanzato, con il supporto tecnico di **ISMEA**, una **proposta di revisione del Sistema nazionale di Gestione del rischio in agricoltura**, tesa a favorire la transizione verso una struttura di supporto all'implementazione delle misure di gestione del rischio **evoluta** (denominata **SGR+**, cfr. *“Piano strategico nazionale della PAC e strumenti di gestione del rischio: proposta operativa”*, ISMEA - 2020), **maggiormente integrata e rispondente alle logiche di attuazione promosse dalla nuova programmazione**.

Sebbene, infatti, il sistema nazionale di gestione del rischio abbia conseguito sul finire dell'ultimo settennio di programmazione (2014-2020) buoni risultati in termini di spesa, valori assicurati e introduzione di strumenti innovativi, i numeri complessivi di fine programmazione hanno messo in risalto la persistenza **di vincoli strutturali e criticità operative, evidenziando una ridotta partecipazione in termini di aziende assicurate, asimmetrie settoriali e territoriali delle coperture assicurative e mutualistiche, diffusi fenomeni di selezione avversa, difficoltà dal sistema assicurativo e riassicurativo nel garantire un'adeguata copertura per i rischi catastrofali**.

Ne è derivata l'esigenza, con l'avvio della nuova PAC, di ridisegnare l'architettura degli interventi di gestione del rischio al fine di renderli più efficienti e inclusivi, economicamente sostenibili e strumentali anche a supportare la transizione ecologica e a contrastare l'impatto crescente dei cambiamenti climatici sulle In tale contesto è maturata la proposta del MIPAAF per la costituzione di un *“Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”* (di seguito **Fondo AgriCAT**), strumento ufficialmente istituito con la Legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) e s.m.i., che nella nuova PAC 2023-2027 coinvolgerà oltre 700.000 aziende agricole e costituirà un primo livello di copertura contro i rischi meteorologici estremi.

In considerazione del carattere di assoluta innovatività del Fondo AgriCAT, che coniuga in un'ottica di piena complementarità misure e risorse del primo e del secondo pilastro della PAC e opera con un'estensione nazionale ed intersettoriale, abbracciando una platea di potenziali beneficiari mai raggiunta prima dagli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, **appare quindi evidente come per l'efficace attuazione di questo nuova misura di sostegno, programmata per la PAC 2023-2027, assumano particolare rilievo le fasi**

di progettazione tecnica dell'intervento, di definizione dei flussi procedurali e amministrativi e di sperimentazione operativa finalizzata all'avviamento.

Il presente documento individua le linee di sviluppo e i fabbisogni per la realizzazione e l'implementazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCAT nel quadro della nuova struttura SGR+, configurandosi al contempo come elemento di supporto per la definizione dei flussi operativi funzionali all'avviamento e dei contenuti tecnici di base per la realizzazione dei sistemi informativi di supporto alla gestione del Fondo, nonché per l'eventuale attivazione di collaborazioni inter-istituzionali funzionali alla piena ed efficace implementazione del nuovo strumento mutualistico.

1. Il nuovo disegno strategico del sistema di gestione del rischio: i fabbisogni, l'architettura SGR+ e il ruolo del Fondo AgriCAT.

Come anticipato in premessa, i diversi documenti programmatori redatti in vista della nuova PAC 2023-2027 e, in particolare, le indicazioni fornite dall'analisi denominata "*Piano strategico nazionale della PAC e strumenti di gestione del rischio: proposta operativa*" (ISMEA, 2020) hanno messo in evidenza come il sistema nazionale di gestione del rischio in agricoltura ad oggi sconti ancora le seguenti **criticità**:

- una **non sufficiente diffusione degli strumenti di gestione del rischio tra gli agricoltori** (il numero di aziende assicurate si attesta nell'ordine delle 76.000 unità a fronte di quasi 705.000¹ aziende agricole e sono solo complessivamente 8 i fondi di mutualizzazione e IST riconosciuti, tutti operanti nelle regioni del Nord-Italia)
- una **concentrazione settoriale e territoriale delle polizze**, con il persistere di indesiderati fenomeni di **selezione avversa**;
- una **disparità nella distribuzione delle risorse pubbliche fra territori e filiere produttive**;
- un **progressivo aumento dei costi di sottoscrizione delle polizze assicurative**, da attribuirsi alla limitatezza della base assicurata e all'**intensificarsi dei fenomeni climatici avversi**, anche di carattere catastrofale, che negli ultimi anni hanno pesantemente inciso sulla sostenibilità economica del sistema (tariffe assicurative non sostenibili per gli agricoltori e *loss ratio* (rapporto sinistri-premi) sfavorevoli per le compagnie, con conseguente tendenza al disimpegno da parte delle compagnie di assicurazione e riassicurazione dall'assunzione dei rischi agricoli, specie di natura catastrofale);
- un presidio ancora insufficiente delle fasi preliminari di identificazione e valutazione del rischio (*risk assessment*), con conseguenti carenze conoscitive nella fase di programmazione delle risorse e degli interventi e nel coordinamento tra le misure di gestione del rischio attivate ai vari livelli (aziendale, territoriale e nazionale).

Ciò considerato, in sede di definizione delle linee di sviluppo del nuovo sistema di gestione del rischio in vista della programmazione 2023-2027 sono stati individuati i seguenti **fabbisogni**:

1. **potenziare gli strumenti di *risk management***, in particolare **per i rischi catastrofali**, al fine di favorirne la diffusione e **aumentare il grado di resilienza delle aziende agricole**;
2. **rendere più efficiente, efficace e inclusivo l'intervento pubblico**, prevedendo azioni volte a **ridurre il rischio di distorsioni connesso ai fenomeni di concentrazione territoriale e settoriale, di selezione avversa** e di *moral hazard*, e mirate a perseguire il **riequilibrio (territoriale e settoriale)** nell'adozione di politiche di *risk management*;
3. attuare le politiche di gestione del rischio secondo un **approccio integrato**, attraverso la definizione di un quadro strategico generale che contempli le interazioni e le

¹ 704. 930 tra aziende agricole e zootecniche, dato Infocamere – III trimestre, 2020.

complementarietà tra le diverse misure di *risk management* e attraverso l'implementazione di un Piano di gestione dei rischi in agricoltura che integri il mix di strumenti disponibili per la tutela delle produzioni e dei redditi agricoli;

4. potenziare le attività di *risk assessment* e **aumentare la cultura della gestione del rischio nelle imprese agricole, con particolare riferimento a quelle professionali.**


Considerati le criticità appena richiamate e i conseguenti fabbisogni individuati per la nuova programmazione, è stata avanzata la **proposta di ridisegnare il quadro di attuazione delle politiche di gestione del rischio per migrare verso un sistema evoluto denominato SGR+**.

La nuova architettura si caratterizza per un'articolazione per livelli delle politiche di gestione del rischio in agricoltura, nell'ambito di un quadro di intervento che contempla l'adozione di *policy* e strumenti specifici per ciascuna delle fasi caratterizzanti il complesso processo di *risk management* e che tiene conto delle interazioni e delle complementarietà tra i diversi strumenti e livelli.

In particolare, la nuova architettura SGR+ prevede:

- **LIVELLO 1** - copertura mutualistica nazionale «di base» contro i rischi catastrofali (alluvione, gelo e brina, siccità) per tutte le aziende agricole percettrici di aiuti PAC - **Fondo AgriCAT** - (I e II Pilastro);
- **LIVELLO 2** - copertura assicurativa e mutualistica facoltativa contro i rischi di frequenza/accessori e polizze integrative catastrofali (oltre la "baseline CAT") finanziate con risorse dello Sviluppo Rurale (II Pilastro);
- **LIVELLO 3** - Azioni di sistema con interventi di prevenzione e di difesa attiva, consulenza aziendale e innovazione sulla gestione del rischio e potenziamento degli interventi *ex-post* (II Pilastro).

Fig. 1 – Le politiche di gestione del rischio nella PAC 2023-2027: obiettivi, dotazioni finanziarie e strumenti



* Al netto della quota privata di adesione alla copertura mutualistica (3%)

Il Fondo AgriCAT, da finanziarsi con un prelievo percentuale obbligatorio sui pagamenti diretti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 2021/2115, valevole come quota privata versata dagli agricoltori per l'attivazione della copertura mutualistica catastrofale, sarà attivato nell'ambito dell'art. 76 del medesimo Regolamento e **consentirà di perseguire contestualmente gli obiettivi di riequilibrio settoriale e territoriale nel ricorso agli strumenti di gestione del rischio, di ampliamento della platea di agricoltori aderenti a forme di copertura (contrasto al fenomeno delle selezione avversa) e di riduzione/mitigazione dell'esposizione e della vulnerabilità del comparto agricolo nazionale rispetto agli eventi catastrofali.** Le risorse del Fondo, raccolte nell'ambito del sistema dei pagamenti diretti e dei contributi FEASR secondo le modalità appena descritte,

potrebbero peraltro essere aumentate con ulteriori dotazioni appostate su base volontaria dalle autorità regionali, vincolate nell'ambito di riserve segregate, gestite in contabilità separata e destinate a integrare i risarcimenti da erogare, in conseguenza di sinistri catastrofali, in favore di aziende localizzate nella regione contribuente di riferimento.

Il Fondo, peraltro, andrà ad agire in **piena complementarietà rispetto agli altri strumenti di risk management e in particolare rispetto alle polizze assicurative tradizionali, che potranno continuare a operare sui rischi catastrofali limitatamente alla parte di rischio non coperta dal Fondo e dunque a fronte di un livello di esposizione inevitabilmente più contenuto** per le compagnie e presumibilmente più sostenibile sul piano finanziario, in considerazione della tendenziale riduzione della capacità assuntiva dichiarata dalle stesse in relazione ai rischi catastrofali².

La nuova architettura strategica proposta per l'attuazione delle politiche di gestione del rischio dovrà pertanto prevedere un'evoluzione anche del sistema informatizzato di gestione del rischio in agricoltura (SIAN-SGR), con l'innesto di **funzioni aggiuntive di supporto al rafforzamento delle fonti informative a disposizione dell'Amministrazione per la gestione, il monitoraggio e il controllo delle misure di gestione del rischio** e in particolare delle **funzioni relative ai flussi di interscambio dati, necessari alla verifica da parte del Soggetto gestore del Fondo della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai singoli agricoltori (CUAA) e al raccordo tra Soggetto Gestore del Fondo AgriCAT, AGEA e compagnie assicurative (ANIA) per la gestione integrata e coordinata dell'intero processo di valutazione del danno.**

² Al riguardo, va rilevato che a ulteriore supporto della capacità assuntiva delle compagnie assicurative rispetto ai rischi di natura catastrofale, dal 2021 nell'ambito delle attività del **Consorzio Italiano di Coriassicurazione**, istituito presso ISMEA, è stato avviato un progetto di gestione delle attività catastrofali finalizzato a realizzare dei modelli sperimentali di polizze per una copertura base contro i rischi catastrofali, strutturati secondo criteri più sostenibili per le compagnie assicurative e mirati a riequilibrare la domanda rispetto a tali specifiche categorie di rischio.


2. Sperimentazione operativa del Fondo.

2.1 Il funzionamento del Fondo a regime: il flusso procedurale in sintesi.

In ragione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, agli articoli 19 e 76, nonché dalla scheda SRF04 - "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici" contenuta nella proposta di Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 trasmessa alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021, l'intervento del Fondo AgriCAT prevede l'attivazione, per tutti gli agricoltori percettori di pagamenti diretti, di una copertura mutualistica contro gli eventi catastrofici (gelo e brina, alluvione, siccità) che determinino perdite superiori al 20% della produzione storica dell'agricoltore calcolata come media del triennio precedente o del quinquennio, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

Per il pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore è utilizzata una percentuale dei pagamenti diretti, nei limiti (quota del 3%) e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del richiamato Regolamento (per le specifiche sulle modalità di prelievo si rinvia alla lettura dei paragrafi successivi). Su tali importi si attiva, previa presentazione della domanda di sostegno e pagamento a cura del Soggetto Gestore del Fondo, un contributo a integrazione (a valere sul FEASR) nella misura del 70% del costo di adesione alla copertura mutualistica, che va a integrare le disponibilità complessive del Fondo. Le dotazioni così costituite sono impiegate per liquidare gli indennizzi agli agricoltori aderenti al Fondo al verificarsi di un evento catastrofico da gelo e brina, alluvione e siccità.

Fig. 2 – Flusso procedurale della copertura mutualistica del Fondo AgriCAT




Nello specifico, sulla base di quanto previsto dalla proposta di PSN 2023-2027, per avere accesso al risarcimento da parte del Fondo AgriCAT è necessario che in caso di evento catastrofico (limitatamente alle avversità coperte dal Fondo) gli agricoltori che abbiano subito un danno presentino una denuncia di sinistro al Soggetto gestore del Fondo. Il superamento della soglia del 20% di danno, rispetto alla propria produzione media storica, è dichiarato dall'agricoltore in sede di denuncia di sinistro al Fondo e verificato con perizie aziendali rappresentative degli ambiti territoriali interessati dall'evento, secondo modalità che consentano di ottenere un'approssimazione soddisfacente della perdita reale individuale (cfr. scheda di intervento SRF04 del PSN 2023-2027, par. 9).

Sulla base delle stime di danno così determinate, il Soggetto gestore del Fondo AgriCAT calcola gli indennizzi da corrispondere agli agricoltori aventi diritto, predispone gli elenchi di liquidazione e li trasmette ad AGEA OP per le verifiche di competenza e per il pagamento.

Ciò premesso, viene di seguito schematizzato, e successivamente sinteticamente illustrato per punti, il flusso procedurale che dovrebbe caratterizzare l'attività del Fondo AgriCAT a regime.

Fig.3 – Flusso procedurale della copertura mutualistica del Fondo AgriCAT



- **Partecipazione al Fondo:** in sede di domanda unica PAC, o in altra data da individuarsi in condivisione con il MIPAAF e con il supporto tecnico di AGEA, tutti gli agricoltori percettori di pagamenti diretti nella PAC 2023-2027 dichiarano (con flag/sottoscrizione espressa) di aderire alla copertura mutualistica del Fondo AgriCAT e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Regolamento del Fondo e dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- **Pagamento della quota privata di adesione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore (FEAGA):** il pagamento è assolto con prelievo alla fonte di una quota (3%) dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori aderenti al Fondo (cfr. paragrafo successivo per il dettaglio sulle tempistiche e sulle modalità di prelievo);
- **Attivazione del sostegno comunitario (FEASR):** il Soggetto gestore del Fondo AgriCAT, ove previsto tramite il supporto tecnico e gli applicativi informatici resi disponibili dal SIAN, predispone e trasmette le domande di sostegno e pagamento (DS e DP) all'Autorità di Gestione del PSN (MIPAAF) o, ove previsto, all'organismo delegato (AGEA); a seguito di istruttoria da parte dell'Autorità di Gestione del PSN 2023-2027 (o da parte dell'organismo delegato) la quota pubblica viene liquidata al Fondo dall'organismo pagatore (OP);
- **Monitoraggio degli eventi CAT:** il Soggetto gestore del Fondo AgriCAT, anche con il supporto tecnico di soggetti terzi, monitora l'andamento e il verificarsi degli eventi meteorologici (gelo e brina, alluvione, siccità) sulla base degli indicatori stabiliti nel PGRA;
- **Denuncia di sinistro:** in caso di evento catastofale, determinato da una delle avversità oggetto di copertura, gli agricoltori aderenti al Fondo AgriCAT presentano denuncia di sinistro attraverso apposito sistema informatico (applicativo web) messo a disposizione dal soggetto gestore del Fondo, dichiarando l'avvenuto superamento della soglia del 20% di danno (rispetto alla propria produzione storica calcolato sul triennio precedente o sul quinquennio, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa) e fornendo gli estremi richiesti dal *format* di denuncia;
- **Verifica del nesso di causalità:** il soggetto gestore del Fondo AgriCAT, anche con il supporto tecnico di soggetti terzi, verifica periodicamente che le denunce di sinistro pervenute siano afferenti a corpi

aziendali ricadenti in aree territoriali effettivamente interessate dagli eventi catastrofali oggetto di copertura;

- **Campagna peritale:** le perizie sono realizzate in campo sulla base di un piano di campionamento territoriale e per prodotto (o gruppo omogeneo di prodotti); nel campione delle aziende sinistrate da periziare rientrano tutti le aziende assicurate con polizza agevolata, ricadenti nel territorio interessato dall'evento, e un numero di aziende non assicurate sufficiente a completare il campione per le perizie in campo;
- **Valutazione degli indennizzi per la determinazione dei valori risarcibili:** il soggetto gestore del fondo, sulla base delle percentuali di danno rilevate dall'attività peritale, determina i valori liquidabili da comunicare ad AGEA (elenchi di liquidazione); per la determinazione di tali importi, al fine di incentivare l'adesione al sistema assicurativo agricolo agevolato, possono essere applicati criteri di calcolo differenziati tra aziende che non abbiano sottoscritto polizze agevolate contro rischi catastrofali e aziende assicurate con i seguenti "pacchetti": A (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie), B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza), D (avv. catastrofali);
- **Erogazione degli indennizzi:** il soggetto gestore del Fondo trasmette gli elenchi di liquidazione ad AGEA che effettua le verifiche "a campione" di sovracompenrazione (effettuata se possibile anche nella fase *ex-ante* di presentazione della domanda) e provvede a disporre i mandati di pagamento in favore degli agricoltori beneficiari.

2.2 Il ruolo AGEA: capitalizzazione del Fondo e liquidazione degli indennizzi

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il pagamento della quota privata della copertura mutualistica, a carico degli agricoltori aderenti al Fondo, è assolto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2021/2115 attraverso il prelievo di una quota dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori. Secondo quanto previsto nella dichiarazione strategica della proposta di PSN 2023-2027 attualmente al vaglio della Commissione europea, la misura del prelievo è fissata al 3% del totale dei pagamenti diretti.

Ciò premesso, per la sottoscrizione della copertura mutualistica si prevede che tutti gli agricoltori percettori di pagamenti diretti a titolo della PAC I pilastro partecipino al Fondo sottoscrivendo, in sede di presentazione della Domanda Unica (DU) annuale, apposita dichiarazione (flag specifico o punto elenco nelle declaratorie del modulo di DU). La validità della copertura mutualistica si intende comunque coincidente con l'anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio (data formale di entrata in copertura delle produzioni agricole) al 31 dicembre.³

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, che modifica la Legge n.234 del 30 dicembre 2021, le funzioni per il prelievo del 3% dei pagamenti diretti (e per la successiva erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori) sono attribuite ad AGEA, che è titolata a trattenere gli importi e a riversarli nelle casse del Fondo. Il prelievo del 3% dei pagamenti diretti con versamento al Fondo del relativo importo, è effettuato sulla base dei flussi (e tempistiche) finanziari legati alla corresponsione degli aiuti diretti agli aventi diritto.


³ Dal momento che gli eventi catastrofali potrebbero presentarsi anche nelle mensilità antecedenti alla sottoscrizione annuale della Domanda Unica (DU), per consentire agli agricoltori di presentare comunque denuncia di sinistro anche per gli eventi CAT occorsi prima della presentazione della DU, potrebbe essere necessario prevedere un atto formale di sottoscrizione individuale della copertura mutualistica (simile alla Manifestazione di Interesse prevista per la Misura 17.1 del PSRN 2014-2020), eventualmente anche a carattere pluriennale, che preveda la decorrenza della stessa a partire dal 1 gennaio di ciascuna annualità. Fra le ipotesi allo studio si può pensare ad una dichiarazione dell'agricoltore *una tantum* (essendo comunque la partecipazione obbligatoria) da abbinare ad altri procedimenti "massivi" dell'Amministrazione in occasione di adempimenti di aggiornamento o formazione del nuovo fascicolo aziendale. Nel 2023, primo anno di attività del Fondo, potrebbe essere facilitata la procedura di partecipazione considerando coperti d'ufficio da AgriCat gli agricoltori che hanno presentato domanda unica nel 2022.

Considerato che il richiamato art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115 dispone che possa essere prelevato un importo fino al 3% “dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore” la trattenuta dovrà essere applicata rispetto alle somme effettivamente erogate ai beneficiari al netto delle riduzioni e sanzioni.

Il flusso della gestione finanziaria del Fondo potrebbe quindi assumere la seguente configurazione:

- 1) AGEA trattiene il 3% dei pagamenti diretti (quota privata del 30%) e versa l'importo complessivo sul conto dedicato del Soggetto gestore del Fondo AgriCAT;
- 2) Il Soggetto gestore predispone e invia all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore la DS/DP;
- 3) A seguito di istruttoria positiva, l'OP liquida sul conto dedicato del Soggetto gestore la quota di contribuzione pubblica del 70%;
- 4) Il Soggetto gestore, in esito alle risultanze della campagna peritale, calcola i valori risarcibili secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi, predispone gli elenchi di liquidazione e li trasferisce ad AGEA unitamente alle somme necessarie a erogare i risarcimenti alle aziende colpite;
- 5) AGEA effettua le verifiche sulla sovracompensazione (importo risultante dall'elenco di liquidazione eccedente rispetto all'importo massimo risarcibile riscontrato in sede di verifica della sovracompensazione) e liquida i risarcimenti agli agricoltori aventi diritto, fatta salva l'eventuale esecuzione di ulteriori verifiche che si dovessero rendere necessarie, anche all'esito del parere legale da acquisire in ordine alla natura pubblica o privata delle risorse oggetto di risarcimento
- 6) In caso di risparmi di spesa dovuti al mancato perfezionamento del pagamento in favore di uno o più agricoltori aventi diritto (es. azienda cessata, IBAN errato ecc.) o imputabili a decurtazioni dei risarcimenti effettivamente erogati agli agricoltori in esito alle verifiche di sovracompensazione, le risorse residue sono ritrasferite da AGEA sul conto dedicato del Soggetto gestore e le stesse concorrono a integrare la dotazione finanziaria del Fondo per l'annualità successiva.

Fig. 4 - Il flusso finanziario del Fondo.



2.3 La sperimentazione 2022 propedeutica all'avviamento del Fondo: ipotesi di flusso operativo per la fase di sperimentazione prevista dal PGRA 2022.

Le modalità operative per l'implementazione della sperimentazione e avviamento del Fondo AgriCAT per l'annualità 2022 sono stabilite dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2022. In particolare, l'allegato 11 del Piano prevede che la fase di sperimentazione operativa del Fondo sia limitata ad alcune province e prodotti specificatamente individuati, stabilendo peraltro che la fase risarcitoria (liquidazione del danno in favore delle aziende agricole partecipanti) sia simulata e non effettiva.

In ragione di tali peculiarità, appare evidente come le aziende agricole potenzialmente coinvolte nella fase di sperimentazione non avrebbero interesse a farsi carico di oneri burocratici e amministrativi in assenza della possibilità di maturare un diritto effettivo al risarcimento in caso di danni catastrofali alle proprie produzioni. Occorre pertanto individuare un soggetto delegato alla presentazione delle denunce di sinistro in sostituzione delle aziende colpite, a supportare le attività peritali di accertamento del danno in campo e ad assistere le aziende nella dichiarazione delle superfici e dei valori soggetti a copertura mutualistica (PAI/dichiarazione di superficie a fascicolo per prodotti Allegato 2 PGRA). Tale attività sarà demandata agli Organismi collettivi di difesa (di cui al D.Lgs. n.102/2004) i quali, previo incarico/intesa ISMEA con i coordinamenti nazionali (ASNACODI e COORDIFESA), parteciperanno per ciascuna area e prodotto test, anche tramite supporto consulenziale messa a disposizione da ISMEA, alle attività di sperimentazione nelle varie fasi procedurali, fatta salva la facoltà per le aziende agricole coinvolte di presentare denuncia di sinistro in autonomia servendosi dell'applicativo web (ISMEA/SIAN).

Al riguardo va rilevato che la compilazione del PAI/ dichiarazione di superficie a fascicolo è funzionale ad acquisire a sistema le informazioni, validate anche da un punto di vista amministrativo, relative alle particelle catastali e ai prodotti (come da Allegato 2 del PGRA) rispetto ai quali si richiede l'intervento del Fondo.

Il flusso procedurale dell'attività di sperimentazione potrebbe pertanto la configurazione di seguito schematizzata.

Fig. 5 – Flusso procedurale della fase di sperimentazione del Fondo AgriCAT per l'annualità 2022

Al fine di aumentare nelle aree/prodotti campione la rappresentanza delle aziende test oltre a quelle assicurate (scelte e monitorate tramite i Consorzi di difesa) potrà essere prevista la possibilità di inserire nel monitoraggio anche altre aziende test (ad es. non assicurate) tramite il coordinamento di idonei operatori economici o Enti, come previsto dall'articolo 14 del PGRA 2022.

Le fasi oggetto di sperimentazione e in particolare quelle di denuncia di sinistro, verifica del nesso di causalità e perizia campionaria di stima dei danni saranno oggetto di confronto anche con le Amministrazioni regionali e le Province autonome delle aree test, anche allo scopo di armonizzare le procedure del Fondo AgriCAT con quelle già adottate a livello regionale ai sensi del decreto legislativo 102/2004 e s.m.i.

2.4 Il Sistema Informativo del Fondo

La fase di sperimentazione del Fondo è preordinata, tra gli altri obiettivi, all'esigenza di sviluppare e implementare il sistema informativo di servizio del Fondo completo delle funzioni necessarie alla gestione delle coperture mutualistiche dalla fase di denuncia del sinistro fino a quella di rilascio degli elenchi di liquidazione dei risarcimenti.

Al riguardo va rilevato che la Legge istitutiva del Fondo (Legge n.234 del 30 dicembre 2021) al comma 516 prevede che i sistemi informatici necessari alla gestione dello stesso siano realizzati mediante il **Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)** con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 luglio 2015, n. 91. Inoltre, come previsto dal medesimo disposto normativo, la **SIN SpA** al termine del processo di trasformazione in società *in house* è autorizzata a partecipare alla società dedicata del Soggetto gestore (controllata ISMEA).


Ciò considerato, nel processo di progettazione e costruzione del sistema informativo del Fondo AgriCAT si ritiene non si possa pertanto prescindere dalla necessità di prevedere e sviluppare in ambito SIAN funzioni di verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al Fondo per ciascun agricoltore beneficiario, per la compilazione e il rilascio dei Piani assicurativi individuali (PAI)/ dichiarazioni delle superfici e dei valori soggetti a copertura mutualistica e per i flussi finanziari di tesoreria relativi al versamento al Fondo delle quote private (prelievo del 3% dei pagamenti diretti) e alla liquidazione dei risarcimenti in favore degli agricoltori beneficiari.

Per la costruzione del sistema informativo (SI) del Fondo AgriCAT si propone quindi un'articolazione in tre sezioni:

- Gestione Sinistri;
- Gestione Perizie;
- Gestione Finanziaria (liquidazione risarcimenti).

Il SI dovrà essere integrato (i flussi di interscambio con le banche dati esterne SIAN sono gestiti attraverso web service) con il SIAN (Fascicolo aziendale e sezione SGR), con AGEA (per la gestione finanziaria) e con il sistema informativo del Soggetto Fornitore dei dati meteorologici georeferenziati e dei servizi di delimitazione delle aree interessate da eventi CAT, strumentali all'accertamento del nesso di causalità per la validazione delle denunce di sinistro pervenute al Fondo.

Fig. 6 - Fabbisogni in termini di interscambio dati tra Sistemi Informativi



Nel dettaglio, i protocolli di interscambio dati interessano le seguenti funzioni (cfr. Fig. 6).

- **Interazione con il Fascicolo per la verifica dei CUA:** il SI del Fondo, in fase di primo accesso dell'agricoltore (l'accesso avverrà attraverso un applicativo web di apertura sinistri) - precedente al rilascio dell'autorizzazione alla presentazione della denuncia di sinistro - interroga il SIAN e verifica che il CUA abbia la qualifica di "agricoltore attivo" e gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo AgriCAT previsti dalle norme (in primis l'accensione di una posizione debitoria per la quota di pagamenti diretti da prelevare o l'avvenuto versamento della quota privata di adesione alla copertura mutualistica).


- **Interscambio dati con Soggetto Fornitore dei dati meteo climatici per la verifica del nesso di causalità:** il SI del Fondo raccolte le denunce di sinistro presentate dagli agricoltori, interroga il SI del Fornitore Esterno per verificare la sussistenza del nesso di causalità; la verifica è basata sull'incrocio di tre variabili:
 - *riferimento temporale:* data del sinistro ricadente nella finestra temporale di accadimento dell'evento catastrofale rilevata dal fornitore;
 - *riferimento territoriale:* area interessata dal sinistro (individuata sulla base della georeferenziazione operata dal denunciante in fase di apertura del sinistro) ricadente nell'area interessata dall'accadimento dell'evento (sistema georeferenziato);
 - *tipologia di evento:* rispondenza del codice evento indicato nella denuncia di sinistro rispetto alla tipologia di evento verificatosi nell'area interessata (con restituzione di esito positivo o negativo).

- **Interazione con il sottosistema SIAN/SGR per la verifica dei PAI/ dichiarazione di superficie a fascicolo per prodotti Allegato 2 PGR:** per le sole denunce di sinistro con esito positivo nella verifica del nesso di causalità, il SI del Fondo interroga il SIAN/SGR per la verifica dell'esistenza di un PAI/dichiarazione di superficie a fascicolo per prodotti Allegato 2 PGR a fronte di una denuncia di sinistro (CUAA/Prodotto/Comune) e per l'acquisizione a sistema dei dati relativi alla superficie interessata e al valore oggetto di copertura. La routine di interrogazione del SIAN è attivata automaticamente a cadenza periodica da una procedura *batch*.

Le tre sezioni che compongono il sistema informativo, così come sopra individuate, dovranno consentire la gestione dei flussi procedurali e operativi sinteticamente richiamati nel paragrafo precedente (cfr. par. 2.1 "Il funzionamento del Fondo a regime: il flusso procedurale in sintesi."), a partire dalla fase di sottoscrizione delle coperture mutualistiche e versamento delle quote di adesione, passando per le fasi di acquisizione e validazione delle denunce di sinistro e di esecuzione delle perizie, fino ad arrivare alla fase conclusiva di liquidazione dei risarcimenti.

Si propone pertanto di strutturare il sistema informativo secondo l'articolazione di seguito schematizzata.

Fig. 7 - Proposta di articolazione del sistema informativo (SI) del Fondo AgriCAT



Nei paragrafi successivi sono illustrati i contenuti di dettaglio per ciascuna delle diverse fasi operative sopra schematizzate e avanzate delle proposte tecniche per la gestione e l'informatizzazione delle relative procedure.

2.5 La denuncia di sinistro

Come previsto dalla scheda di intervento SRF04 del PSN 2023-2027, in caso di un evento catastrofale che abbia determinato perdite superiori al 20% della propria produzione storica l'agricoltore, ai fini dell'attivazione dei risarcimenti a carico del Fondo AgriCAT, è chiamato a presentare una denuncia di sinistro attraverso il sistema informatico (applicativo web) messo a disposizione dal Soggetto gestore del Fondo. È in ogni caso facoltà dell'agricoltore di delegare un soggetto terzo alla presentazione della denuncia di sinistro per proprio conto.

L'accesso al portale di denuncia, pertanto, dovrà avvenire tramite un sistema di autenticazione che consenta di verificare l'identità e la titolarità del soggetto denunciante (verifica CUA dell'agricoltore e verifica del mandato in caso di delega). L'agricoltore (o suo delegato) in sede di denuncia dovrà dichiarare l'avvenuto superamento della soglia di danno e compilare il *format* di denuncia in tutti i suoi campi indicando il prodotto danneggiato, il comune su cui insistono le superfici colpite (corpo aziendale), il tipo di evento catastrofale e l'eventuale sussistenza di una polizza assicurativa (indicando se catastrofale) a garanzia delle medesime produzioni. L'individuazione del comune/corpo aziendale interessato dall'evento è funzionale alla verifica del nesso di causalità, vale a dire alla rispondenza tra gli appezzamenti per i quali è stata presentata una denuncia di sinistro e le aree geografiche interessate da eventi catastrofali delimitate dal Soggetto gestore del Fondo anche per il tramite dei propri partner *tecnici/istituzionali*.

In ultimo, a comprova della reale sussistenza del danno, l'applicativo per la presentazione della denuncia di sinistro potrà prevedere il caricamento a sistema, a cura del denunciante, di una foto georeferenziata

(geotag) del prodotto danneggiato dall'evento catastrofale, secondo le modalità tecnico-operative previste da tecnologie già in uso all'Amministrazione (cfr. AGEA – APP AGRIFOTO).

2.6 La verifica del nesso di causalità

Come anticipato nei paragrafi precedenti, ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità (correlazione diretta tra evento meteorologico e danno alle produzioni agricole oggetto di denuncia) il Fondo AgriCAT, anche con il supporto tecnico di soggetti terzi (partner tecnici-istituzionali, in particolare il Dipartimento di protezione civile, le Regioni e Agenzia ItaliaMeteo), monitora l'andamento degli eventi meteorologici (gelo e brina, alluvione, siccità) sulla base degli indicatori stabiliti nel PGRA.

Al fine di migliorare la qualità della garanzia proposta dal Fondo AgriCAT e dalle polizze agricole agevolate, in termini di rispondenza ai fabbisogni di copertura degli agricoltori rispetto ai fenomeni siccitosi, si ravvisa la necessità di introdurre nuovi indicatori per il monitoraggio dell'evento rispetto a quelli attualmente previsti dal PGRA.

Inoltre, con riferimento al rischio alluvione, al fine di migliorare la capacità di intervento del Fondo (e del sistema assicurativo) rispetto ai danni alle produzioni agricole causati da fenomeni da esondazione si ravvisa la necessità di perfezionare l'indicatore di riferimento per il monitoraggio dell'evento e la delimitazione delle aree colpite.

La fase di sperimentazione del Fondo potrà pertanto essere funzionale anche alla revisione delle declaratorie di danno per gli eventi catastrofali, attraverso l'attivazione di specifici gruppi di lavoro partecipati da esperti in materia. Come previsto dall'allegato 11 del PGRA 2022, infatti, *“gli indicatori potranno essere successivamente calibrati sulla base dei risultati della sperimentazione”*. Le nuove declaratorie e i relativi indici per la misurazione dell'evento individuati al termine dell'attività sperimentale potranno essere integrati nel successivo PGRA e, al fine di garantire la piena complementarietà tra sistema mutualistico e sistema assicurativo, applicati univocamente dal Fondo e dalle compagnie di assicurazione per le campagne successive.

Per la verifica della sussistenza del nesso di causalità, il sistema informativo del Fondo, tramite apposito algoritmo, dovrà verificare che le denunce di sinistro pervenute siano afferenti a corpi aziendali (geolocalizzati) ricadenti in aree interessate da eventi meteorologici catastrofali rilevati dal sistema di monitoraggio del Fondo (verifica tramite sovrapposizioni di mappa). La procedura dovrà restituire un elenco di denunce convalidate e un elenco di denunce scartate per insussistenza del nesso di causalità.

2.7 Perizie per l'accertamento del danno, valori oggetto di copertura e valori risarcibili

La scheda di intervento SFR04 (Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali) inviata con la proposta di PSN 2023-2027 prevede che il superamento della soglia minima del 20% della produzione media storica dell'agricoltore, calcolata sui tre o cinque anni precedenti, sia dichiarato dall'agricoltore in sede di presentazione della denuncia di sinistro al Fondo e verificato con perizie aziendali rappresentative di ambiti territoriali interessati dagli eventi secondo modalità che consentano di ottenere un'approssimazione soddisfacente della perdita reale individuale (cfr. SRF04 del PSN 2023-2027, par. 9).

In ragione di tale previsione, l'Allegato 11 del PGRA 2022 che disciplina le modalità per la sperimentazione del Fondo AgriCAT, stabilisce che la stima del danno potenzialmente risarcibile a carico del Fondo sia pertanto da effettuarsi sulla base di perizie realizzate in campo secondo un piano di campionamento territoriale (area contigua) e per prodotto. Nel campione delle aziende sinistrate da periziare dovranno pertanto essere

considerati tutti i CUAA assicurati con polizza catastrofale agevolata, ricadenti nel territorio interessato dall'evento, e un numero di CUAA non assicurati sufficiente a completare il campione di aziende.

L'esigenza di ricorrere a una perizia d'area campionaria, come proposto nel PSN, deriva dai vincoli tecnici imposti dallo strumento che, essendo esteso a tutte le aziende agricole professionali (perceptrici di aiuti diretti) sull'intero territorio nazionale, richiederebbe, diversamente, l'accertamento del danno individuale in capo a oltre 680.000 aziende⁴, con un inevitabile riflesso incrementale sui costi di gestione e di perizia a carico del Fondo.

Si rileva a tal proposito che in considerazione delle dotazioni limitate del Fondo, che per definizione opera in capienza, e della necessità di favorire l'approccio integrato e sistemico alla gestione del rischio sulla scorta di quanto previsto dalla proposta di PSN per la programmazione 2023-2027, **la determinazione dei valori risarcibili a carico del Fondo AgriCAT è opportuno che avvenga sulla base di criteri orientati a razionalizzare la spesa pubblica e a incentivare la sottoscrizione di polizze assicurative a tutela delle produzioni agricole in tutti i territori e comparti.**


Nella quantificazione dei valori risarcibili a carico del Fondo si rende pertanto necessario introdurre **un sistema differenziato tra le aziende non assicurate (o assicurate con polizze che non prevedano rischi CAT) e le aziende che abbiano sottoscritto polizze assicurative catastrofali** a tutela delle proprie produzioni.

Ciò premesso, le perizie campionarie dovranno quindi restituire, rispetto all'evento, un indice di danno per area/prodotto che sarà applicato, per il calcolo dell'indennizzo di competenza, a tutte le aziende non assicurate aderenti al Fondo interessate dal sinistro e con dichiarazione di superficie a fascicolo per prodotti Allegato 2 PGRA correttamente rilasciato in SIAN/SGR. Per le aziende assicurate con rischi catastrofali, invece, ai fini della determinazione dei valori risarcibili potrà essere utilizzata la percentuale di danno accertata in sede di perizia e acquisita dal Fondo (bollettino di campagna).

Al fine di evitare sovracompenzazioni, qualora l'indice di danno per area/prodotto dovesse essere superiore alla percentuale di danno risultante dalla perizia individuale, la perdita indennizzabile dovrebbe comunque essere determinata sulla base di quest'ultimo valore.

Fig. 8 - Modalità di esecuzione delle perizie in campo per il Fondo AgriCAT: perizie campionarie e perizie individuali.

⁴ A fronte di circa 705.000 aziende aderenti al Fondo AgriCAT, solo 20.000 aziende circa sottoscrivono infatti polizze agricole con garanzie catastrofali (pacchetti A,B,D).



Anche per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle perizie sui rischi CAT, inoltre, si rileva la necessità di agire in coordinamento con il sistema assicurativo per favorire le sinergie tra polizze e copertura mutualistica AgriCAT e garantire la corretta operatività del Fondo.

Al riguardo, si prospettano tre modalità alternative attraverso le quali il Fondo potrebbe operare per l'accertamento dei danni CAT a proprio carico, vale a dire:

Opzione 1 - avvalendosi di un corpo peritale proprio per l'effettuazione delle perizie a campione e per le perizie di secondo livello per le aziende agricole assicurate con pacchetti catastrofali;

Opzione 2 - acquisendo direttamente gli esiti delle perizie effettuate dai periti mandatarie delle compagnie assicurative, che sulla base di apposite convenzioni sarebbero chiamati a effettuare le stime di danno anche presso per le aziende non assicurate rientranti nel campione;

Opzione 3 - basandosi su un sistema misto, che contempli l'intervento congiunto di periti incaricati dal Fondo e corpi peritali delle Compagnie.

Le percentuali di danno determinate sulla base delle perizie d'area o delle perizie individuali saranno quindi utilizzate per il calcolo dei valori risarcibili a carico del Fondo AgriCAT.

Per favorire l'approccio sistemico alla gestione del rischio, scongiurare fenomeni di *moral hazard* connessi all'introduzione della copertura mutualistica CAT di base e garantire un'implementazione del Fondo AgriCAT che risulti effettivamente servente al sistema assicurativo agricolo agevolato, anche nella scelta dei valori da prendere a riferimento per la quantificazione delle perdite risarcibili a carico del Fondo appare necessario prevedere un sistema differenziato tra le aziende non assicurate (o con polizze che non prevedono la copertura di rischi CAT) e le aziende che abbiano sottoscritto polizze assicurative catastrofali a tutela delle proprie produzioni.

Nel primo caso la quantificazione delle perdite economiche risarcibili potrà essere operata sulla base di un indice di valore commisurato ai costi variabili medi di produzione per le colture interessate dall'evento catastrofale. Per le aziende assicurate, invece, la determinazione delle perdite indennizzabili potrà essere effettuata applicando direttamente il valore facciale di polizza (valore assicurato).

I valori oggetto di copertura, pertanto, sono acquisiti dal Fondo AgriCAT con criteri differenti a seconda che si tratti di agricoltori non assicurati (o con polizze che non prevedono la copertura di rischi CAT) o agricoltori con polizze agevolate su rischi CAT. Nello specifico si avrà che:

- **per le aziende agricole non assicurate, i valori risarcibili per ettaro (valore indice) sono assegnati sulla base delle produzioni indicate nella** dichiarazione di superficie a fascicolo per prodotti Allegato 2 PGRA applicando, a seconda dei territori e delle produzioni, percentuali differenziate dei relativi Valori Standard (valori indice). Le superfici sono dichiarate dall'azienda agricola sulla base dei dati presenti a Fascicolo e nel Piano di coltivazione.
- **per le aziende agricole che abbiano stipulato polizze agevolate con rischi CAT (pacchetti A,B,D), i valori risarcibili sono determinati sulla base del valore assicurato ammissibile acquisito dal PAI-Polizza.**

In ogni caso, **ai fini dell'attuazione del Fondo, risulta imprescindibile l'acquisizione da parte del Fondo AgriCAT delle perizie di danno relative alle polizze agricole agevolate sui rischi catastrofali.**

I dati di perizia, con distinta indicazione dei danni riconducibili ai singoli eventi catastrofali, risultano infatti determinanti sia per la quantificazione della soglia di danno per territorio/prodotto, sia per le verifiche di sovracompensazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115 e dalla scheda di intervento SFR04 del PSN 2023-2027⁵.

Indipendentemente dalla modalità che verrà adottata dal Fondo per operare l'accertamento dei danni CAT, si reputa opportuno accompagnare il processo di rafforzamento (in termini sia di aggiornamento delle competenze che di disponibilità di tecnici) dei corpi peritali agricoli attivi a livello nazionale.

A tal fine potranno essere attivati corsi di formazione e aggiornamento con particolare riferimento alla stima dei danni CAT (e all'applicazione delle metodologie di stima areale), tramite il supporto di docenti, consulenti esperti, idonei operatori economici o Enti, come previsto dall'articolo 14 del PGRA 2022.

2.8 Gli aspetti contrattuali e l'integrazione con le polizze assicurative catastrofali

Come anticipato nei paragrafi precedenti, tra i fabbisogni in materia di gestione del rischio individuati si evidenzia quello relativo alla necessità di riequilibrare le **disparità nella diffusione degli strumenti di risk management e nella distribuzione delle risorse pubbliche fra territori e filiere produttive.**

Nella definizione delle regole di intervento del Fondo, pertanto, occorre prevedere appositi presidi contrattuali che consentano non solo di limitare l'esposizione finanziaria del Fondo nel complesso, rendendola compatibile con le risorse disponibili, ma anche di perseguire l'obiettivo del riequilibrio territoriale e settoriale nella distribuzione delle risorse pubbliche.

A tal fine si ritiene quindi opportuno considerare la possibilità di prevedere franchigie e limiti di risarcimento differenziati per tipologia di rischio e di prodotto, con l'obiettivo di evitare che la quasi totalità delle dotazioni

⁵ L'articolo 76 del Regolamento (UE) 2021/2115 al comma 7 dispone infatti che "gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati." Al riguardo nella scheda di intervento SFR04 è pertanto previsto che il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio², denominato "Sistema di Gestione del Rischio (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell'articolo 76 del Re. (UE) 2021/2115 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati". A tal fine il sistema, basato sull'interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell'implementazione degli interventi, prevede anche l'acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale (PGRA).

del Fondo possano essere sistematicamente assorbite dalle filiere e aree produttive a più alto valore aggiunto ed esposte con maggior frequenza a danni catastrofali, evitando così di inficiare *ab origine* la capacità del Fondo di intervenire trasversalmente a supporto di tutte le imprese aderenti, indipendentemente dalla dislocazione e dal comparto di appartenenza, e per tutti gli eventi catastrofali.

Inoltre, sempre al fine di rispondere agli obiettivi fissati dal Piano Strategico PAC e in particolare alla necessità di **favorire un approccio sistemico e integrato alla gestione del rischio, che contempli l'adozione congiunta di più strumenti, tra loro complementari**, per garantire il massimo grado di protezione per le produzioni e il reddito delle aziende agricole, una particolare attenzione va riservata alle modalità di intervento del Fondo in combinazione con le polizze assicurative agricole agevolate. **La copertura mutualistica AgriCAT, infatti, potrebbe operare con due sistemi alternativi**, con riflessi diversi sulle modalità di intervento del sistema assicurativo e sul livello di copertura complessivo effettivamente riconosciuto agli agricoltori. In particolare l'intervento del Fondo AgriCAT potrebbe essere progettato in un'ottica di copertura del cosiddetto **"primo rischio" – opzione 1 -**, concentrandosi quindi sulla parte di danni catastrofali caratterizzata da minore intensità ma maggior frequenza, oppure in risposta ai **danni di punta (secondo rischio) – opzione 2 -**, vale a dire a copertura dei danni causati da eventi catastrofali caratterizzati da un'elevata intensità ma a più ridotta frequenza di accadimento.

Con riferimento alla prima modalità di intervento (copertura Fondo AgriCAT sul "primo rischio"), conformemente a quanto previsto dalla scheda di sperimentazione allegata al PGRA 2022, il Fondo AgriCAT potrebbe operare con soglia di danno 20%, con franchigia variabile tra il 20% e il 30% e limite di risarcimento tra il 50% e il 60% in funzione della tipologia di rischio e di prodotto oggetto di copertura. In questa ipotesi, il Fondo interverrebbe sulla prima fascia di rischio, lasciando in capo alle compagnie assicurative la copertura dei danni CAT eccedenti le franchigie del 50%-60%.

Al riguardo, si riporta di seguito una prima proposta di condizioni contrattuali per l'intervento del Fondo, da concordare con gli attori pubblici e privati (Condifesa e ANIA).

Fig. 9 – Opzioni di condizioni contrattuali del Fondo AgriCAT – Opzione "Primo Rischio"

Evento	Tipologia di coltura	Franchigia	Massimale	Max. punti percentuali assegnati
Gelo	Frutticole	30%	50%	20%
	Altre produzioni	30%	60%	30%
Siccità	Frutticole	20%	50%	30%
	Altre produzioni	20%	60%	40%
Alluvione	Frutticole	20%	50%	30%
	Altre produzioni	20%	60%	40%

Come evidenziato in tabella, sulla scorta di quanto previsto dall'Allegato 11 del PGRA 2022, per la fase di sperimentazione, dunque, il Fondo dovrebbe operare con franchigia 20% per gli eventi siccità e alluvione e franchigia 30% per l'evento gelo. È previsto inoltre che il Fondo arrivi a coprire fino al 50% (lordo franchigia) della perdita subita dall'agricoltore, calcolata sul valore oggetto di copertura mutualistica, nei casi delle

produzioni frutticole e dell'uva da vino e fino al 60% (lordo franchigia) della perdita subita dall'agricoltore per tutte le altre produzioni.

In prima analisi, si ritiene che una combinazione di condizioni così formulate pur consentendo di perseguire il riequilibrio nella distribuzione di risorse tra territori e filiere possa, in talune situazioni, pregiudicare la sostenibilità finanziaria del Fondo. Ciononostante, l'attività di sperimentazione del Fondo dovrà essere finalizzata anche a tarare tali previsioni contrattuali al fine di ricercare il miglior equilibrio tra capacità finanziaria del Fondo, fabbisogni di copertura delle aziende agricole e capacità assuntiva del sistema assicurativo.

Al riguardo, occorre però in tale sede rilevare come le scelte operate circa le franchigie e i massimali praticati dal Fondo e le modalità di intervento coordinato con le polizze assicurative catastrofali per la parte eccedente il "primo rischio" assunto dal Fondo, abbiano riflessi diretti sul livello complessivo di copertura garantito agli agricoltori. Nello specifico, per la massimizzazione delle sinergie tra sistema assicurativo e copertura mutualistica di base sui rischi CAT, particolare rilievo assume la scelta del "punto di attacco" (franchigia) delle polizze catastrofali rispetto al limite massimo di indennizzo praticato dal Fondo AgriCAT.

Si evidenzia infatti che il Fondo mutualistico AgriCAT opera in capienza, nel limite della disponibilità annuale. Pertanto, se l'importo complessivo dei risarcimenti dovuti in un'annualità dovesse superare la capienza del Fondo, gli indennizzi subirebbero un riproporzionamento perequativo. Al contrario, nelle annualità in cui l'importo complessivo dei risarcimenti risulta inferiore alla capienza del Fondo, l'avanzo di gestione confluisce in una riserva tecnica del fondo per le annualità successive⁶.

Ciò comporta che, in caso di incapienza del Fondo e quindi di riproporzionamento lineare dei risarcimenti, qualora la copertura mutualistica dovesse avere limite di indennizzo 50% e le compagnie assicurative dovessero intervenire con polizze con pari franchigia, potrebbe determinarsi un *gap* di punti percentuali di danno effettivamente non risarciti all'agricoltore.

Nella determinazione delle regole contrattuali di intervento del Fondo e delle condizioni praticate dalle Compagnie, pertanto, dovranno essere selezionati parametri tali da ridurre al minimo lo scoperto di indennizzo lasciato a carico degli agricoltori al netto della franchigia di base del 30%.

In alternativa a tale modalità di intervento, potrebbe considerarsi la possibilità di concentrare la copertura del Fondo AgriCAT sui **danni di punta (opzione 2)**. In tale ipotesi, le polizze assicurative continuerebbero a operare come da prassi consolidata, ma con un limite di indennizzo (massimale) ridotto rispetto a quello attualmente previsto in via ordinaria dai contratti assicurativi sui rischi catastrofali. Il Fondo AGRICAT coprirebbe invece il «secondo rischio», per la parte di danno eccedente rispetto al massimale previsto dalle polizze assicurative e comunque fino al limite dell'80% del danno.

Un'ipotesi di questo tipo, pur mantenendo la funzione di supporto del Fondo AgriCAT rispetto alla capacità assuntiva del sistema assicurativo, consentirebbe di ridurre l'esposizione finanziaria del FMN, limitandone gli interventi ai soli danni realmente catastrofali (i «danni di punta» seppure a più alta intensità risultano essere meno frequenti) e di superare i limiti legati alla possibilità di vuoti di indennizzo (GAP risarcitori) per gli agricoltori, massimizzando di fatto la complementarietà e le sinergie tra copertura mutualistica del FMN AgriCAT e polizze assicurative. Inoltre, una copertura mutualistica incentrata sul secondo rischio avrebbe effetti positivi anche sulla fase distributiva dei prodotti assicurativi catastrofali, consentendo in sede di proposta della polizza assicurativa di individuare più agevolmente la demarcazione tra i due strumenti e comunicare più chiaramente il livello di copertura complessivo garantito agli agricoltori in caso di evento CAT.

⁶ Allo stesso modo, con riferimento alle risorse assegnate al Fondo dall'art. 1 comma 515 della Legge n.234 del 2021 per l'annualità 2022, all'esito alla fase di sperimentazione l'eventuale avanzo finanziario sarà riportato a nuovo nell'annualità successiva a integrazione delle disponibilità complessive del Fondo.

Si propone di seguito uno schema di ipotesi contrattuali (criteri di selettività) e combinazioni di intervento tra polizze assicurative e della copertura mutualistica AgriCAT sul secondo rischio.

Fig. 10 -I criteri di selettività e le combinazioni tra copertura mutualistica AgriCAT e polizze assicurative catastrofali per tipologia di rischio/produzioni

CRITERI DI SELETTIVITÀ (FMN AGRI-CAT) - Secondo Rischio-

Evento	Tipologia di coltura	Franchigia	Massimale	Max. punti percentuali assegnati
Gelo	Frutticole	50%	70%	20%
	Altre produzioni	50%	80%	30%
Siccità	Frutticole	40%	70%	30%
	Altre produzioni	40%	70%	30%
Alluvione	Frutticole	40%	70%	30%
	Altre produzioni	40%	70%	30%

Entrambi i modelli di intervento oggetto di test o altre eventuali opzioni contrattuali di operatività del Fondo AgriCAT in combinazione con le polizze assicurative che dovessero essere ritenute d'interesse, saranno oggetto di valutazione condivisa con tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione, per l'adozione delle successive scelte da operare a cura del Mipaaf e delle Regioni e PP.AA.

3. Avviamento del Fondo

3.1 Le attività di avviamento

In parallelo alla sperimentazione, verranno attivati gli interventi propedeutici alla messa in esercizio del Fondo dal 2023, prevedendo l'entrata in funzione del Soggetto Gestore del Fondo entro il mese di giugno del 2022 e al quale compete – anche sulla base degli esiti della sperimentazione - l'implementazione e la formalizzazione delle procedure e degli atti amministrativi e organizzativi necessari all'avviamento tra i quali:

- definizione del regolamento del Fondo come previsto dalle norme ministeriali in materia di Fondi di mutualità, anche sulla base degli esiti della sperimentazione;
- definizione dei regolamenti di organizzazione, funzionamento e contabilità del Soggetto Gestore;
- definizione dei manuali delle procedure e dei processi di controllo interno;
- inquadramento tributario e fiscale;
- designazione e attivazione degli organi sociali;
- convenzione con AGEA (per ruolo di tesoreria);
- convenzioni con altri soggetti coinvolti nei processi di istruttoria e controllo del Fondo;

- atti esecutivi con gli affidatari dei servizi SIAN:
 - per lo sviluppo e collaudo degli applicativi per la gestione dal 1° gennaio 2023:
 - del prelievo del 3% dagli aiuti diretti (quota privata)
 - della domanda di sostegno e di pagamento in ambito FEASR (quota pubblica)
 - delle denunce di sinistro da parte delle aziende agricole
 - delle verifiche dei nessi di causalità relativi agli eventi catastrofali
 - dell'accertamento delle superfici a fascicolo per i prodotti Allegato 2 PGRA
 - della stima dei danni per aree omogenee
 - dell'interscambio dei dati sulle perizie con il sistema assicurativo
 - della demarcazione dei danni da eventi non catastrofali
 - della sincronizzazione dello strumento con le polizze assicurative
 - delle posizioni risarcitorie maturate per singola azienda
 - delle verifiche di sovracompensazione
 - delle liquidazioni degli indennizzi alle aziende agricole
 - per il coinvolgimento del sistema peritale dal 2023, sulla base delle attività propedeutiche avviate nel 2022 di:
 - progettazione esecutiva e collaudo delle procedure di valutazione del danno
 - selezione del team di coordinamento
 - attività formativa specifica
 - organizzazione delle squadre per territorio/comparto.
- altre attività necessarie all'avviamento ed entrata a regime del Fondo, anche alla luce delle indicazioni emerse dalla fase sperimentale;
- supporto, in coordinamento con ISMEA, nella definizione dei criteri di intervento del Fondo AgriCAT nel PGRA 2023;
- aspetti connessi alla comunicazione, formazione e informazione in coordinamento con ISMEA e la comunicazione istituzionale dell'Ente e dell'AdG PSN e PSP nuova PAC.

3.2 La struttura organizzativa

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 516 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i., le funzioni di soggetto gestore del fondo sono affidate a ISMEA che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. Lo stesso articolo dispone peraltro che all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, anche la SIN Spa è autorizzata a partecipare alla società dedicata alla gestione del Fondo.

Con una appropriata struttura organizzativa il Soggetto Gestore del Fondo AgriCAT si doterà di profili qualificati e di un numero di risorse sufficiente a garantire la complessa gestione amministrativa e tecnico-operativa del nuovo strumento, la cui entrata a regime è prevista dal 2023.

Al fine di accompagnare gradualmente il percorso di avviamento del Fondo senza impatti anche sulla operatività di ISMEA nel supporto al Mipaaf e in stretto coordinamento con l'Ente per la fase di sperimentazione, si prevedono i seguenti quattro step:

- entro maggio 2022, approvazione degli schemi di Statuto e di Atto costitutivo della Società veicolo-Soggetto Gestore del Fondo AgriCAT e successiva stipula notarile;
- entro giugno 2022, designazione e insediamento degli organi di vertice e dotazione del personale;
- entro dicembre 2022, completamento della dotazione di organico per la messa a regime dello strumento a partire dal 2023;
- entro il 2023, o appena possibile, perfezionamento dell'assetto societario con l'entrata del Socio SIN e contestuale completamento della struttura organizzativa.

4. Cronoprogramma indicativo delle attività di sperimentazione e avviamento

Le attività di sperimentazione e avviamento sono state programmate a partire dal mese di aprile 2022 sulla base della definizione delle norme di riferimento: articolo 1 commi da 515 a 519 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 così come modificata e integrata dall'articolo 20 del D.L. 21 marzo 2022, n.21 e approvazione del Piano di gestione del rischio 2022 con Decreto ministeriale n.148418 del 31/03/2022.

La pianificazione delle attività prevede, quale snodo necessario alla possibilità di entrata a regime del Fondo nel 2023, la costituzione e avviamento del veicolo entro la fine del primo semestre 2022, con adeguata struttura operativa, in parallelo alla sperimentazione a norma dell'articolo 14 del decreto n.148418 del 31.03.22.

Sono previste attività specifiche di sperimentazione riferite in via prevalente ad ISMEA ed altre di avviamento a carico della Società di gestione del Fondo. In generale, tutte le attività sono strettamente coordinate e poggiano su linee di azione "miste" dove concorrono non solo ISMEA e il Soggetto Gestore del Fondo AgriCAT, ma anche gli altri attori a vario titolo coinvolti nella costruzione del nuovo sistema SGR+.

A tal fine potranno essere previsti uno o più tavoli/GdL tecnici fra i quali si richiamano:

- Tavolo tecnico di monitoraggio sperimentazione coordinato da ISMEA;
- Gruppo di lavoro interscambio dati (ANIA/CONDIFESA);
- Gruppo di lavoro AGEA/SIN/OP;
- Gruppo di lavoro Valutazione danni in campo;
- Gruppo di lavoro tecnico-scientifico delimitazione aree danno e valori indice.

Fig. 11 – Cronoprogramma

ANNO 2022									
ATTIVITA'	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Sperimentazione - Tavolo tecnico di montioraggio (coordinato da Presidenza Ismea)									
Sperimentazione/Avviamento - Attività propedeutica costituzione società e pianificazione messa a regime									
Sperimentazione - Piattaforma verifica nesso causalità									
Sperimentazione - Coordinamento e supporto tecnico nelle aree test									
Sperimentazione - Valutazione danno per area									
Avviamento - Strutturazione veicolo societario									
Avviamento - Atti e convenzioni (Agea/SIAN, ecc.) e realizzazione Sviluppo Applicativi									
Avviamento - progettazione esecutiva, reclutamento e attivazione del sistema peritale a regime									
Gruppo di lavoro interscambio dati (ANIA/CONDIFESA)									
Gruppo di lavoro AGEA/SIN/OP									
Gruppo di lavoro Valutazione danni in campo									
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico delimitazione aree danno e valori indice									

ISMEA ■
 SOCIETA' ■
 ATTIVITA' MISTE ■

5. Pianificazione dei costi

Per quanto attiene ai costi di sperimentazione e avviamento, le stime preliminari sono riportate nella successiva figura 12 e a regime potranno essere oggetto di aggiornamento a seguito dell'attività di sperimentazione e avviamento sulla base delle effettive necessità.

Fig. 12 – Prospetto indicativo dei costi per le attività di sperimentazione e avviamento

Voci di costo	Sperimentazione	Avviamento	Totale
Totale	1.135.000	3.865.000	5.000.000

Nota: Spese generali 10% risorse umane

Nella realizzazione del Progetto possono in ogni caso essere apportare variazioni compensative tra gli importi delle voci di costo previste dal piano finanziario delle singole attività.

Acronimi e Glossario

Acronimi

AdG	Autorità di Gestione del Programma
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
CAA	Centro di Assistenza Agricola
DS	Domanda di Sostegno
DP	Domanda di Pagamento
FMN	Fondo di Mutualizzazione Nazionale
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
PAC	Politica Agricola Comune
PAI	Piano Assicurativo Individuale
PMI	Piano di Mutualizzazione
PISRA	Piano di Stabilizzazione del Reddito
PGRA	Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSN	Piano Strategico Nazionale
SGR	Sistema di Gestione del Rischio
SI	Sistema Informativo
SIAN	Sistema informativo Agricolo Nazionale

Glossario

Termine	Definizione
Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, che ha sottoscritto una polizza assicurativa a tutela della propria produzione agricola.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Certificazione di assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano culturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09; che deve essere convalidato dal Contraente.
Coassicurazione	La coassicurazione è il contratto di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo prodotto su medesimo terreno. In agricoltura generalmente si applica coassicurazione indiretta quando sussistono diversi contratti. In caso di sinistro le compagnie assicuratrici sottoscrittrici sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza.
Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A)	Parte del contratto assicurativo nella quale sono esplicitate le norme che regolano l'assicurazione (pagamento premio, rettifiche, modifiche, decorrenza, cessazione, ecc), e le norme che regolano le garanzie (oggetto della garanzia, esclusioni, tipologie di franchigia, norme per l'esecuzione della perizia, regole per la rilevazione dei danni di prossimità della raccolta, ecc).
Condizioni Speciali di Assicurazione	Parte del contratto assicurativo nella quale sono esplicitate le norme che regolano l'assicurazione e le garanzie specifiche per il singolo prodotto oggetto di assicurazione. Nelle condizioni speciali sono contenute eventuali deroghe a quanto previsto nella C.G.A.
Contraente	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Copertura mutualistica	Contratto sottoscritto dal socio agricoltore aderente a un Fondo di mutualizzazione, nel quale il Soggetto Gestore del Fondo ed il socio agricoltore stabiliscono termini e condizioni contrattuali per il versamento della quota di adesione al Fondo e per il pagamento degli indennizzi in favore del socio in caso di danno alle produzioni agricole.
Domanda di adesione al Fondo	La richiesta di partecipazione a un Fondo di mutualizzazione redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'articolo 7 D.M. 10158 del 5 maggio 2016, che regola i rapporti intercorrenti tra il singolo agricoltore ed il Soggetto Gestore dei Fondi di mutualizzazione.
Domanda di adesione alla	La domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'articolo 7 del decreto 10158 del 5 maggio 2016 e s.m.i., che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo di

copertura mutualistica	mutualizzazione di accedere alla copertura mutualistica del Fondo stesso per un periodo annuale o infra-annuale.
Fondo di Mutualizzazione	Il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli agricoltori affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi (indennizzi) in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.
Franchigia	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
Impresa agricola (o azienda agricola)	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Imprenditore agricolo	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia assicurativa (o dal Fondo) in caso di sinistro.
Intermediario	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo e leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Limite di indennizzo	La percentuale della somma assicurata (o assoggettata a copertura mutualistica) interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
Osservazione	Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna al fine di evidenziare situazioni tecniche significative ed utili per un eventuale sinistro successivo.
Pacchetti	Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 10 (nel caso di coperture mutualistiche) e del Piano di gestione del rischio.
Partita	La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.
Polizza collettiva	Contratto assicurativo, documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. Nella polizza collettiva il contraente è un organismo collettivo generalmente un condifesa.
Polizza individuale	Contratto assicurativo, documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali. In questo caso la figura del contraente coincide con l'assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prodotto assicurabile o assoggettabile a copertura mutualistica	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite allegato 2 nel PGRA, assicurabili con polizza agevolata o con copertura mutualistica.

Produzione	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Quota di adesione alla copertura mutualistica	La somma dovuta dal socio agricoltore al Fondo di mutualizzazione per la sottoscrizione e l'attivazione della copertura mutualistica.
Riserva	Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna ogni qualvolta riscontra una situazione diversa da quanto previsto nel contratto di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della società di assicurazione.
Scoperto	Lo scoperto espresso in percentuale, esprime le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dell'indennizzo dopo l'applicazione della franchigia, ovvero la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato o del socio aderente alla copertura mutualistica.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa o la copertura mutualistica.
Socio aderente	L'imprenditore agricolo che partecipa a un Fondo di Mutualizzazione.
Soggetto Gestore	Il Soggetto di cui all'art. 1 comma 516 della Legge n. 234/2021 e s.m.i. al quale è demandata la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione o della copertura mutualistica ed avvenuti dopo la data di decorrenza della polizza/copertura mutualistica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.